

Documento di controllo e graduazione delle inadempienze dell'IM1957 – Rispetto del conferimento materia prima

1. Oggetto sostanziale dell'impegno IM1957 (base giuridica)

Dal bando SRD13 Azione 1 risulta che:

- per i beneficiari che trasformano/commercializzano prodotti agricoli,
- **la materia prima deve provenire prevalentemente ($\geq 51\%$) da produttori agricoli di base esterni all'azienda,**
- **per il biennio successivo alla realizzazione dell'investimento (art.7, punto 4 del Bando) e, comunque per almeno due anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale (art.7.1, punto 1 del Bando,), garantire il *Rispetto del conferimento materia prima EC9980,***
- con dimostrazione tramite **contratti di conferimento/acquisto o documentazione equivalente.**

L'oggetto dell'impegno **non è costituito dalla presenza formale del contratto**, bensì dalla **provenienza effettiva della materia prima lavorata.**

L'impegno IM1957 concerne il rispetto della **prevalenza dell'approvvigionamento di materia prima da produttori agricoli di base esterni all'azienda beneficiaria**, in misura non inferiore al **51% dei quantitativi complessivamente trasformati.** Tale requisito deve essere rispettato per il biennio successivo alla realizzazione dell'investimento **e, comunque per almeno due anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale.**

Il controllo IM1957 non valuta singoli documenti isolati, ma la **coerenza complessiva del flusso di approvvigionamento della materia prima**, applicando i criteri di gravità, entità e durata secondo il principio di proporzionalità.

L'impegno **IM1957** riprende e rende permanente nel tempo il requisito verificato in fase istruttoria tramite il criterio **CA3236 *Rispetto della prevalenza di materie prime da soggetti terzi per le attività di trasformazione e commercializzazione*** associato all'**EC9331 *Le attività di trasformazione e commercializzazione che il beneficiario intende realizzare utilizzano prevalentemente materie prime acquistate o conferite da soggetti terzi, come richiesto dal bando,*** applicandolo in fase ex post con valutazione graduata in funzione di gravità, entità e durata della violazione.

La violazione dell'impegno IM1957 si configura quando, nel periodo vincolante di applicazione dell'impegno, il beneficiario **non garantisce il rispetto della prevalenza dell'approvvigionamento di materia prima da soggetti terzi esterni**, attraverso comportamenti che incidono sulle **quantità conferite o acquistate o sulla continuità del conferimento.**

In particolare, la violazione ricorre nei casi in cui:

- la quota di materia prima proveniente da soggetti terzi esterni risulti **inferiore alla soglia minima prevista o non dimostrabile in modo attendibile;**
- il conferimento di materia prima da soggetti terzi esterni risulti **interrotto, ridotto o non mantenuto con continuità** nel periodo vincolante, in assenza di adeguata giustificazione.

Il controllo ex post è finalizzato alla verifica della **provenienza effettiva della materia prima lavorata** e della **continuità del flusso di approvvigionamento**, in coerenza con quanto accertato in fase istruttoria.

La verifica non è limitata alla presenza formale di specifici contratti di conferimento o acquisto, ma riguarda la **ricostruzione complessiva del flusso di approvvigionamento**, mediante l'analisi coordinata delle evidenze documentali disponibili. A tal fine, possono essere considerate idonee, ove coerenti tra loro, evidenze quali contratti, documenti di trasporto, fatture di acquisto, registri di carico e scarico, registrazioni di magazzino, dichiarazioni dei conferitori e altra documentazione contabile utile a ricostruire origine e quantità della materia prima.

L'eventuale assenza o incompletezza di uno specifico documento formale **non costituisce, di per sé, elemento sufficiente a configurare il mancato rispetto dell'impegno**, qualora risulti comunque dimostrabile la prevalenza dell'approvvigionamento esterno e la coerenza tra i volumi conferiti e quelli trasformati.

Le eventuali inadempienze sono **valutate e graduate** in applicazione dei criteri di **gravità, entità e durata**, in conformità al principio di proporzionalità.

La **reiterazione o continuità della violazione** rileva esclusivamente ai fini della determinazione del livello di Durata e del conseguente aggravamento della riduzione applicabile.

L'esclusione dal sostegno è configurabile **esclusivamente in presenza congiunta di una violazione grave, estesa e duratura**, tale da dimostrare l'assenza strutturale del conferimento esterno e la sostanziale elusione dell'impegno IM1957.

2. Oggetto del controllo ex post IM1957

Il controllo ex post deve verificare:

- la **quota di materia prima conferita/acquistata da soggetti terzi**;
- la **coerenza tra volumi conferiti e volumi lavorati**;
- la **continuità dell'impegno nel periodo oggetto di controllo**.

3. Evidenze oggettive ammissibili

- **contratti di fornitura/acquisto della materia prima conformi all'art. 62 L. 27/2012;**

Articolo 8 del bando «I contratti di fornitura/acquisto della materia prima di provenienza extra aziendale, devono esplicitare le condizioni concordate tra le parti e l'obbligo, da parte del titolare della domanda di sostegno, di ritirare il prodotto alle migliori condizioni di mercato, per una durata non inferiore a 2 (due) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.»

«Il conferimento del prodotto potrà essere dimostrato, al momento dell'inoltro dell'istanza, tramite la presentazione di contratti di fornitura/acquisto stipulati a norma dell'Art. 62 della L. 24 marzo 2012 n. 27 debitamente firmati e corredati dalla fotocopia dei documenti di identità dei contraenti.»

- **elenco associati conferitori di prodotto oggetto di intervento, riportanti i dati anagrafici, l'ubicazione dell'azienda, la superficie interessata, la produzione conferita per qualità e quantità.**

«– per le Organizzazioni di Produttori, Cooperative agricole o Consorzi di cooperative, comprese quelle con vincolo di conferimento: elenco dei propri associati conferitori di prodotto oggetto di intervento, riportanti i dati anagrafici, l'ubicazione dell'azienda, la superficie interessata, la produzione conferita per qualità e quantità, a firma del presidente del Consiglio di amministrazione;»

- **per il comparto olivicolo Registro di carico e scarico su portale SIAN teso a dimostrare la capacità e le modalità di approvvigionamento.**

«– per il comparto olivicolo, idonea documentazione (Registro di carico e scarico su portale SIAN) tesa a dimostrare la capacità e le modalità di approvvigionamento.»

- **documentazione alternativa motivata nei casi di particolari situazioni strutturali della filiera, idonea a dimostrare capacità e modalità di approvvigionamento.**

nel caso di “particolari situazioni strutturali della filiera” che rendono impossibile la stipula di contratti di fornitura con i produttori di base, può essere presentata documentazione alternativa con la quale dovrà essere specificata e **dimostrata la capacità e le modalità di approvvigionamento della materia prima**, evidenziando la ricaduta dei benefici sui produttori di base. Si considerano quali “particolari situazioni strutturali della filiera” quelle nelle quali la struttura organizzativa della filiera sia caratterizzata da un numero elevato di piccoli produttori che realizzano quantitativi limitati dello specifico prodotto a condizione che l’impresa richiedente dichiari sotto la propria responsabilità la sussistenza di consolidati rapporti commerciali.

4. Griglia di valutazione dell’inadempienza – IM1957

Le inadempienze **non riconducibili a perdita sostanziale dell’impegno** sono valutate applicando i criteri di gravità, entità e durata (GED), in coerenza con i principi di proporzionalità e gradualità. La valutazione è effettuata con riferimento all’annualità oggetto di controllo.

4.1 Criterio di Gravità

Il criterio di Gravità valuta l’**incidenza della violazione sull’oggetto sostanziale dell’impegno IM1957**, con riferimento alla **prevalenza dell’approvvigionamento di materia prima da soggetti terzi esterni all’azienda beneficiaria**.

<p>Bassa (1):</p>	<p>La quota di materia prima proveniente da soggetti terzi esterni è pari o superiore al 51% dei quantitativi complessivamente trasformati nel periodo oggetto di controllo è dimostrabile mediante evidenze documentali coerenti, tali da consentire la ricostruzione dei flussi di approvvigionamento.</p> <p>Sono riscontrate irregolarità di carattere formale o procedurale che configurano una violazione dell’impegno, senza incidere sulla determinazione della quota di conferimento esterno né sull’oggetto sostanziale dell’impegno</p> <p><i>Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa fattispecie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>presenza di contratti di fornitura/acquisto conformi all’art. 62 L. 27/2012 o di elenchi di associati conferitori, dai quali risulti una quota di materia prima di provenienza esterna pari o superiore al 51% dei quantitativi complessivamente trasformati, nel periodo oggetto di controllo, a fronte di violazioni formali o procedurali dell’impegno (ad esempio contratti non aggiornati all’intero periodo vincolante o elenchi conferitori non perfettamente allineati all’annualità oggetto di controllo);</i> • <i>dimostrazione della prevalenza dell’approvvigionamento esterno tramite una delle evidenze ammissibili, con scostamenti limitati tra</i>
--------------------------	---

	<p><i>documenti (ad esempio tra contratti e elenchi conferitori o tra elenchi e registrazioni SIAN), tali da non compromettere la ricostruzione della quota esterna ma idonei a configurare una violazione non sostanziale dell'impegno;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>utilizzo di documentazione alternativa prevista dal bando, correttamente motivata, che consente di attestare la prevalenza dell'approvvigionamento esterno, pur in presenza di carenze formali nella descrizione delle modalità di conferimento o nella tracciabilità temporale dei flussi.</i>
Media (3)	<p>La quota di materia prima proveniente da soggetti terzi esterni risulta prossima alla soglia del 51% oppure non integralmente dimostrabile per carenze documentali parziali.</p> <p>La ricostruzione complessiva dei flussi consente di attestare una prevalenza del conferimento prossima alla soglia del 51%, pur in presenza di carenze documentali parziali che non incidono sulla determinazione quantitativa della quota esterna ma ne rendono meno agevole la dimostrazione puntuale e continuativa.</p> <p><i>Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa fattispecie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>quota di materia prima proveniente da soggetti terzi esterni attestata, sulla base della ricostruzione complessiva dei flussi, prossima alla soglia del 51%, con scostamenti limitati o fluttuazioni nel periodo, accompagnata da carenze documentali parziali che rendono la dimostrazione della prevalenza esterna non pienamente garantita;</i> <i>ferma restando la prevalenza complessiva del conferimento esterno nel periodo considerato, documentazione di supporto incompleta o disomogenea, tale da consentire la ricostruzione complessiva dei flussi, ma con margini di incertezza sulla continuità o sulla piena copertura dei quantitativi;</i> <i>conferimenti esterni concentrati in alcune fasi dell'annualità, con riduzione significativa in altre, senza che venga meno in modo certo la prevalenza complessiva.</i>
Alta (5)	<p>La quota di materia prima proveniente da soggetti terzi esterni risulta inferiore al 51% oppure non è dimostrabile in modo attendibile per assenza o grave insufficienza di evidenze documentali complessivamente idonee, considerate nel loro insieme, a consentire una ricostruzione attendibile dell'origine e della quantità della materia prima proveniente da soggetti terzi esterni</p> <p><i>Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa fattispecie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>quota di materia prima proveniente da soggetti terzi esterni inferiore al 51% dei quantitativi complessivamente trasformati nel periodo oggetto di controllo;</i> <i>assenza o grave insufficienza di evidenze documentali (contratti di fornitura conformi, elenchi conferitori o registrazioni SIAN idonee a dimostrare la provenienza e la quantità della materia prima esterna) tale da non consentire, neppure mediante valutazione integrata delle evidenze disponibili, la ricostruzione attendibile dell'origine e della quantità della materia prima proveniente da soggetti terzi;</i> <i>approvvigionamento prevalentemente interno all'azienda beneficiaria, ovvero ricorso strutturale a conferimenti non riconducibili a produttori</i>

	<i>agricoli di base esterni, tale da compromettere l'oggetto sostanziale dell'impegno.</i>
--	--

4.2 Criterio di Entità

Il criterio di Entità opera indipendentemente dal rispetto o meno della soglia di prevalenza del 51%, che resta valutata esclusivamente nell'ambito del criterio di Gravità. Il criterio di Entità valuta l'**ampiezza quantitativa dell'operazione interessata dalla violazione dell'impegno IM1957**, con riferimento alla **quota dei volumi di materia prima o di prodotto trasformato coinvolta dalla violazione**.

Bassa (1):	<p>La violazione riguarda una quota limitata dell'operazione, pari a non oltre il 30% dei volumi complessivamente trasformati nel periodo oggetto di controllo. La violazione incide su una porzione marginale dell'attività, senza estendersi in modo significativo ai volumi complessivi dell'operazione.</p> <p><i>Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa fattispecie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>violazioni che riguardano una linea di trasformazione secondaria, un lotto produttivo limitato o una parte residuale dell'attività, per un'incidenza non superiore al 30% dei volumi complessivamente trasformati nel periodo oggetto di controllo;</i> • <i>irregolarità riscontrate in singole forniture o conferimenti, riferibili a quantitativi contenuti rispetto al totale annuo trasformato;</i> • <i>violazioni che interessano solo alcuni prodotti o derivati, mantenendo la gran parte della produzione conforme all'impegno, in relazione ai volumi complessivamente trasformati nel periodo oggetto di controllo.</i>
Media (3)	<p>La violazione riguarda una quota compresa tra il 30% e il 60% dei volumi complessivamente trasformati nel periodo oggetto di controllo. La violazione incide su una parte rilevante dell'operazione, interessando una porzione significativa dei volumi trasformati.</p> <p><i>Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa fattispecie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>violazioni che interessano una o più linee di trasformazione identificate sulla base dell'incidenza quantitativa sui volumi complessivamente trasformati, per una quota compresa tra il 30% e il 60% dei volumi complessivamente trasformati nel periodo oggetto di controllo;</i> • <i>irregolarità riferite in misura coerente con la fascia percentuale compresa tra il 30% e il 60%, tale da coinvolgere una porzione significativa dell'attività complessiva di trasformazione;</i> • <i>violazioni che interessano una categoria rilevante di prodotti, pur non estendendosi all'intera produzione.</i>

Alta (5)	<p>La violazione riguarda una quota superiore al 60% dei volumi complessivamente trasformati, fino a ricomprendere la totalità della produzione nel periodo oggetto di controllo. La violazione incide in modo esteso sull'operazione, coinvolgendo la maggior parte o l'intero volume trasformato.</p> <p><i>Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa fattispecie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>violazioni che interessano oltre il 60% dei volumi complessivamente trasformati, fino a ricomprendere la totalità della produzione nel periodo oggetto di controllo;</i> • <i>irregolarità estese all'intero processo di approvvigionamento o trasformazione, tali da coinvolgere la maggior parte delle linee produttive;</i> • <i>violazioni che riguardano la generalità dei conferimenti o acquisti di materia prima, incidendo in modo esteso sull'operazione complessiva.</i>
-----------------	--

Le percentuali indicate ai fini della valutazione del criterio di Entità **non sono riferite alla soglia di prevalenza del 51%**, che attiene al requisito sostanziale dell'impegno ed è valutata nell'ambito del criterio di Gravità. Il criterio di Entità misura esclusivamente **l'ampiezza quantitativa dell'operazione interessata dalla violazione**, indipendentemente dal superamento o meno della soglia del 51%, al fine di graduare la riduzione in funzione dell'estensione della violazione sull'operazione complessiva

4.3 Criterio di Durata

Il criterio di Durata valuta la **dimensione temporale e la reiterazione nel tempo della violazione dell'impegno IM1957**, con riferimento al **periodo vincolante di applicazione dell'impegno**, pari ad almeno **due annualità successive alla realizzazione dell'investimento e comunque per almeno due anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo finale**.

Ai fini del presente criterio, per *fasi dell'annualità* si intendono **periodi temporalmente distinti e verificabili** dell'anno di riferimento, individuabili sulla base della documentazione contabile, produttiva o gestionale disponibile, quali, a titolo esemplificativo, periodi mensili o bimestrali, campagne di lavorazione, cicli produttivi omogenei, lotti o tranches temporali di produzione

Bassa (1):	<p>La violazione si manifesta in un'unica fase di una sola annualità del periodo vincolante ed è limitata a un periodo temporalmente circoscritto, senza ripetersi in altre fasi o nell'altra annualità dell'impegno.</p> <p><i>Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa fattispecie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>violazione riscontrata in un'unica fase temporalmente delimitata di una sola annualità del periodo vincolante (ad esempio un singolo mese, una campagna di lavorazione o un lotto produttivo), senza ripetersi in altre fasi della medesima annualità né nell'altra annualità dell'impegno;</i> • <i>irregolarità concentrate in un singolo evento o conferimento, circoscritte nel tempo e non riscontrate in controlli successivi nell'ambito del periodo vincolante.</i>
-------------------	---

Media (3)	<p>La violazione si manifesta in più fasi della medesima annualità oppure in fasi di entrambe le annualità del periodo vincolante, senza carattere di continuità e senza interessare integralmente il periodo di impegno.</p> <p><i>Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa fattispecie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>violazioni riscontrate in più fasi distinte della stessa annualità (ad esempio in più mesi o in diverse campagne di lavorazione), senza carattere di continuità;</i> • <i>violazioni presenti in fasi di entrambe le annualità del periodo vincolante, purché non continuative e non estese all'intero periodo di impegno;</i> • <i>irregolarità che si ripresentano nel tempo in modo ricorrente ma discontinuo, con presenza di fasi documentate di rientro in conformità.</i>
Alta (5)	<p>La violazione si manifesta in modo reiterato e continuativo nell'ambito del periodo vincolante, interessando entrambe le annualità dell'impegno o una pluralità di fasi tali da configurare un comportamento strutturale.</p> <p><i>Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa fattispecie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>violazioni riscontrate in modo continuativo lungo l'intera annualità o in una parte significativa di essa, e replicate anche nell'altra annualità del periodo vincolante, senza interruzioni rilevanti o fasi di rientro in conformità;</i> • <i>violazioni presenti in una pluralità di fasi consecutive o sistematicamente ripetute (ad esempio in più mesi consecutivi, in tutte le campagne di lavorazione o in più cicli produttivi omogenei) e non riconducibili a eventi eccezionali o transitori adeguatamente giustificati, tali da evidenziare una modalità operativa non conforme stabilmente adottata dal beneficiario;</i> • <i>irregolarità che interessano in modo diffuso i conferimenti, i lotti o le tranche temporali di produzione nel corso del periodo vincolante, configurando una violazione strutturale dell'impegno.</i>

5. Calcolo della riduzione

La riduzione è determinata come media aritmetica dei tre criteri:

$(G + E + P) / 3$

- $1,00 \leq x < 3,00 \rightarrow$ riduzione 3%;
- $3,00 \leq x < 4,00 \rightarrow$ riduzione 5%;
- $x \geq 4,00 \rightarrow$ riduzione 10%.

La riduzione è applicata esclusivamente all'importo complessivamente ammesso per tutte le domande di pagamento presentate a valere sull'operazione, secondo quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. G17774 del 24/12/2025 – “Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito degli interventi non connessi alla superficie e agli animali”.

6. Esclusione

L'esclusione dall'aiuto è applicabile esclusivamente nei casi in cui ricorrano congiuntamente:

- Gravità = 5;
- Entità = 5;
- Durata = 5.

Tale fattispecie configura l'assenza totale e strutturale dell'oggetto dell'impegno, con conseguente recupero degli importi già erogati.